

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ALLEGATO 1**

**Criteri e le Modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere e per l'applicazione del vincolo di destinazione concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una media e grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale e parco commerciale.**

**Art.1  
(Oggetto)**

1. Con il presente atto si definiscono i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 28 della L.R. 22/21 e dell'art. 4 della DGR 674/2022 in base ai quali il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita anche sotto forma di centro commerciale e parco commerciale è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in misura non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria.

**Art. 2  
(Finalità)**

1. L'onere aggiuntivo si configura quale elemento prescrittivo di natura amministrativa destinato ad aggiungersi a tutte le altre prescrizioni condizionanti il rilascio dell'autorizzazione per una media e grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale o parco commerciale. Restano pertanto salve tutte le prescrizioni indicate a chiusura della fase istruttoria dei procedimenti in sede regionale, provinciale o comunale.

**Art. 3  
(Computo e Determinazione dell'onere)**

1. L'onere aggiuntivo è determinato secondo le percentuali individuate al seguente comma 3 degli oneri **di urbanizzazione primaria** previsti dal comune sede dell'esercizio commerciale, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli oneri di urbanizzazione allo stesso.
2. In base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del regolamento attuativo n 4 del 07.06.2022 approvato con DGR 674/2022, le medie strutture di vendita fino a 1000 metri quadrati sono esenti dalla corresponsione degli oneri.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

3. L'onere aggiuntivo è determinato come di seguito:

**a) Medie strutture di Vendita anche sotto forma di Centro o parco commerciale**

- Le medie strutture di vendita da 1001 metri quadrati a 1500 metri quadrati: 8%.
- Le medie strutture di vendita da 1501 metri quadrati a 2.500 metri quadrati: 12%.
- Le medie strutture di vendita da 2501 metri quadrati a 3000 metri quadrati: 16%.

**b) Grande strutture di Vendita anche sotto forma di Centro o parco commerciale**

- Grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale con superficie di vendita da 3001 a metri quadrati a 6000: 26 % degli oneri di urbanizzazione primaria.
- Grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale con superficie di vendita da 6001 a 10000 metri quadrati: 28 % degli oneri di urbanizzazione primaria.
- Grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale con superficie oltre 10001 metri quadrati: 30 % degli oneri di urbanizzazione primaria.

4. La corresponsione dell'onere deve avvenire obbligatoriamente come di seguito:

**a) Medie strutture di Vendita anche sotto forma di Centro o parco commerciale**

Prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune

**b) Grande strutture di Vendita anche sotto forma di Centro o parco commerciale**

Dopo il Nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della legge regionale 22/2021 e prima del rilascio da parte del comune competente del titolo abilitativo.

5. I comuni entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo per le medie strutture di vendita sono tenuti a corrispondere l'onere aggiuntivo alla regione Marche e a comunicare l'avvenuta corresponsione.

### **Art. 4**

#### **(Corresponsione dell'onere)**

1. L'onere aggiuntivo per una media struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale è dovuto nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 2 lettera a):

- In caso di nuova apertura;
- In caso di trasferimento in una nuova sede;
- In caso di ampliamento della struttura.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. Nel caso di ampliamento di una media struttura di vendita l'onere è dovuto solo sulla parte ampliata nella misura fissa del 15% degli oneri di urbanizzazione primari.
3. Nel caso di trasferimento della sede di una media struttura di vendita l'onere è dovuto se l'attività:
  - si inserisce in un immobile di nuova costruzione;
  - si inserisce in un immobile per cui non sono mai stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione per l'attività commerciale/produttivo.
4. L'onere aggiuntivo per una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale è sempre dovuto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 comma 2 lettera b):
  - in caso di nuova apertura;
  - in caso di trasferimento in una nuova sede;
  - in caso di ampliamento della struttura.
5. Nel caso di ampliamento di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale, l'onere è dovuto solo sulla parte ampliata nella **misura fissa del 30%** degli oneri di urbanizzazione primari.
6. Nel caso di trasferimento della sede di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale l'onere è dovuto se l'attività:
  - si inserisce in un immobile di nuova costruzione;
  - si inserisce in un immobile per cui non sono mai stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione per l'attività commerciale/produttiva.
7. Nel caso di trasferimento sia di una media che di una grande struttura di vendita in una struttura già esistente e a destinazione d'uso commerciale/produttivo, non è dovuto alcun onere purché abbia già assolto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Art. 5 (Vincolo di destinazione)**

1. L'onere da corrispondere è destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio in particolare nell'ambito dei centri storici e urbani e nei borghi.
2. La giunta regionale annualmente nel programma di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 137 della legge regionale 22/2021 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. I beneficiari dei contributi sono le piccole attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nonché i comuni e le unioni dei comuni, le associazioni di categoria che partecipano e presentano progetti integrati.

### **Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, alle grandi strutture di vendita continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla DGR n 304/2015.
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR Marche.